I.INAIL.60005.17/11/2026.0000379

DATA	PROT. n.	ORGANO
17/11/2026	**137**	**CA**

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Protocollo d'intesa tra l'Inail e Confartigianato Imprese.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 17 novembre 2026

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 e, in particolare l'art. 1 "Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

visto il "Nuovo Regolamento amministrativo contabile dell'Istituto" di cui alla propria deliberazione 19 giugno 2024 n. 23;

visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, di cui alle proprie deliberazioni 24 ottobre 2024, n. 165, 1° ottobre 2026 n. 119 e 22 ottobre 2026 n. 123;

visto il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

visto il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che attribuisce all'Inail compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, nonché il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 giugno 2026, n. 9 "Relazione programmatica 2027-2029";

visti gli indirizzi contenuti nel "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027", approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 maggio 2025, n. 7 e aggiornato per l'anno 2026 con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 13 marzo 2026, n. 3;

visti gli indirizzi contenuti nel "Piano delle Attività di ricerca 2025-2027" approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 18 febbraio 2025, n. 2 e aggiornato per l'anno 2026 con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 4 maggio 2026, n. 6;

visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 maggio 2026, che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;

ritenuto, altresì, che l'iniziativa risponda alle politiche complessive dell'Istituto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

visti la relazione del Direttore generale in data 10 novembre 2026 nonché lo schema di Protocollo d'intesa ivi allegato;

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra l'Inail e Confartigianato Imprese che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario

dott.ssa Patrizia Clemente

Firmatario: PATRIZIA CLEMENTE

Data: 17/11/2026 14:48:49 CET

Il Presidente

prof. Fabrizio D'Ascenzo

Firmato digitalmente
da: Fabrizio D'Ascenzo
Organizzazione:
INAIL/01165400589
Data: 17/11/2026
12:20:55

DATA	PROT. n.	ORGANO
17/11/2026	137	CA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

INAIL

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144 di seguito denominato "INAIL", rappresentato da

e

Confartigianato Imprese, con sede in Roma, Via di San Giovanni in Laterano, 152 – 00184, di seguito "Confartigianato", rappresentato da

di seguito dette anche "Parti"

PREMESSO CHE

- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie;
- il d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;

- il d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nonché di studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell'Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- tali indirizzi sono stati declinati nel "Piano triennale per la prevenzione 2025-2027", approvato con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 maggio 2025, n. 7 e aggiornato per l'anno 2026 con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 13 marzo 2026, n. 3, nonché nel "Piano delle Attività di ricerca 2025-2027" approvato con delibera del Consiglio di indirizzo e Vigilanza del 18 febbraio 2025, n. 2 e aggiornato per l'anno 2026 con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 4 maggio 2026, n. 6;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 maggio 2026) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca e prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- Confartigianato è la principale organizzazione di rappresentanza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese italiane, costituita nel 1946, fondata sul principio della libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell'imprenditoria artigiana e delle piccole imprese, impegnata a dare sostanza alla tutela costituzionale dell'Artigianato;

- Confartigianato è articolata in 105 Associazioni territoriali, 21 Federazioni regionali, 12 Federazioni di categoria, 41 Associazioni di mestiere. A livello territoriale opera attraverso una rete di 1088 sedi operative in tutta Italia, in cui 9.820 persone lavorano al servizio di oltre 1 milione e mezzo di imprenditori artigiani con 3 milioni di addetti;
- Confartigianato promuove il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione. Nel far parte del sistema confederale, gli imprenditori si impegnano a comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori, favorendone la crescita professionale e salvaguardando la sicurezza sul lavoro;
- Confartigianato si prefigge, fra l'altro, di presidiare le attività inerenti all'applicazione efficace della legislazione di settore, con particolare riferimento e attenzione a quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di favorire fra i suoi Associati la diffusione ed il consolidamento della cultura della sicurezza, intesa come valore assoluto e non come semplice adempimento normativo, di legge o di norma tecnica.
- Inail e Confartigianato condividono una serie di valori e obiettivi comuni orientati alla prevenzione degli infortuni e alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro all'interno del Sistema Paese, terreno comune su cui sviluppare e implementare la partnership, finalizzata a rafforzare la reciproca capacità di divulgazione sulle aree tematiche di riferimento a beneficio degli attori del mondo del lavoro;

CONSIDERATO CHE

- l'Inail e Confartigianato, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali, anche attraverso specifiche attività di ricerca;

- le sinergie tra l'Inail e Confartigianato costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

CONVENGONO

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Articolo 3

Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'Intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela integrata dei lavoratori e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:

a) realizzazione di documenti tecnici, che concorrano ad individuare e diffondere buone pratiche o altri strumenti utili in materia di gestione dei rischi professionali, inclusi i rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici;
b) collaborare alla progettazione e realizzazione, durante la vigenza del presente Protocollo, di almeno tre attività congiunte, quali campagne di sensibilizzazione, eventi pubblici, seminari, webinar, corsi e materiali informativi;
c) costituire tavoli tecnici congiunti di approfondimento su specifici temi emergenti o strategici legati alla prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle imprese artigiane e alle micro, piccole e medie imprese (mPMI), nonché per lo studio e l'analisi dei profili tecnici e normativi legati alla corretta applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) condividere dati, conoscenze e informazioni utili a sostenere iniziative comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
e) favorire il coinvolgimento dei territori e delle articolazioni territoriali delle Parti nella declinazione operativa delle attività previste dal Protocollo;
f) promuovere l'adozione e la diffusione di strumenti e modelli organizzativi finalizzati al miglioramento continuo della gestione della sicurezza, anche mediante la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali e innovative;
g) promuovere le iniziative di finanziamento e di incentivazione da parte dell'Inail in materia di prevenzione, dedicate specificatamente alle imprese artigiane e alle micro e piccole imprese, assicurando al contempo supporto tecnico e specialistico.

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono sull'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.

Articolo 4
Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati da Confartigianato. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.

Articolo 5
Obblighi delle parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e ai vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi

attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.

I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.

Articolo 6

Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'Intesa;
- gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle responsabilità tra le parti, alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle eventuali modalità di scambio dati, alle misure di sicurezza previste e al periodo di conservazione dei dati;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali.

Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli accordi attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo potrà essere imputata da una parte all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi attuativi.

Articolo 7

Durata

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.

Entro 3 mesi dalla data di scadenza, le Parti si impegnano a verificare i risultati raggiunti, al fine di valutare l'efficacia del Protocollo per un eventuale rinnovo.

Articolo 8

Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'Intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, e si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. n. 101/2018 e dalla legge n. 205/2021, nonché dal GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9

Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo di intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo di intesa e degli Accordi attuativi di cui all'art. 6.

Inail e Confartigianato, in considerazione del taglio scientifico dei prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione attivata con il presente Protocollo d'Intesa e dei successivi Accordi attuativi nonchè dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e introducendo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro,

neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Nell'ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo ("Background"). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata.

Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

Ciascuna parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture ("Risultati Individuali"). Ciascuna parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.

Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle parti, e derivanti dall'esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d'autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale ("Risultati Congiunti"), resteranno di proprietà comune delle parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto ("Accordo di Gestione Congiunta") per ciascuno degli accordi attuativi di cui all'art. 6, sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti.

Le Parti valuteranno di comune accordo l'opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell'Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 13, le parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.

Articolo 10

Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e associati impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 11

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 dal medesimo realizzata, assicura al predetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati, inclusi gli associati, di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12

Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 13

Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle

a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 14
Controversie

Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere

dall'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente è quello di Roma.

Articolo 15

Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, lì …….

Per Confartigianato Imprese **Per l'Inail**